



# COMUNE DI CURSI

(Provincia di Lecce)

## ORDINANZA

N. 48 DEL 31/12/2024 PROT. 7392

**OGGETTO:** DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPOLOGIA SUL TERRITORIO COMUNALE

### IL SINDACO

**Premesso:**

- Che ogni anno è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno e altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni, anche di grave entità, alle persone a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- Che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne sia fortuitamente colpito;
- Che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale dovuti, oltre che per l'inquinamento acustico, anche per l'aumento di polveri sottili nell'aria;
- Che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori;

**Dato atto:**

- Che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo scoppio di petardi, l'esplosione di bombolette e mortaretti è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato e la mancanza di precauzioni minime di utilizzo,

- Che, tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;
- Che, conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali da affezione, da allevamento e selvatici, in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto da indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità più in generale per la sicurezza stradale;
- Che, se da un lato occorre un' azione preventiva in ordine all'impiego di questi dispositivi pirotecnici da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i requisiti personali o professionali, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, espressioni di cultura e arte universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari, per i quali è comunque necessaria preventiva autorizzazione ex art. 57 TULPS;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale, pur ritenendo di dover necessariamente sovrintendere alla tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, adoperandosi alla protezione delle persone e degli animali domestici, intende appellarsi, in via principale, soprattutto al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, affinché ci si astenga da simili comportamenti lesivi;

**Visto** che esiste un oggettivo pericolo anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

**Rilevato** pertanto, urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia;

**Visti:**

- l' art. 54 c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al Sindaco la competenza ad emanare gli atti a tutela dell'ordine e della sicurezza urbana, informandone il Prefetto;
- la circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S.
- l'art. 57 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
- l'art.7 bis D.Lgs. n.267/2000;

**ORDINA**

Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 58 del 04.04.2010, di utilizzo di fuochi d'artificio, di petardi, botti, mortaretti e artifici esplosivi in genere, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi dalle ore 15:00 del 31 dicembre 2024 fino a tutto il 1° gennaio 2025 in tutto il territorio comunale.

**INFORMA**

- Che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come integrato dal D.L. n.50 del 31.03.2003 convertito con Legge n. 116 del 20.05.2003, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24.11.1981.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199).

**DISPONE**

- Che i proprietari e conduttori di animali da affezione pongano in essere misure adeguate ad evitare che le reazioni di detti animali all'inosservanza della presente ordinanza possa arrecare loro danno
- Che alla presente Ordinanza venga data adeguata pubblicità inserita sul sito internet del Comune di Corsi e all'albo pretorio on line.

Li 31/12/2024

**IL SINDACO**  
**f.to Santoro William Marco**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 850**

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 31/12/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 31/12/2024

IL MESSO COMUNALE  
f.to Dott. Angelo Antonio Melcore

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi

---

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Cursi, 31/12/2024

---